

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 13 novembre 2018

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

indi della Vice Presidente

D'ANGELO

indi del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 12,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor **Ciro Falanga**, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse avanzata dal signor **Ciro Falanga**, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 28480/16 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 ottobre 2018.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il signor FALANGA, il quale svolge le proprie argomentazioni difensive in merito ai profili inerenti al documento in esame.

Intervengono per porre all'audito alcuni quesiti il relatore DE FALCO (M5S) e i senatori GRASSO (Misto-LeU), EVANGELISTA (M5S) e CUCCA (PD), ai quali risponde il signor FALANGA, senatore all'epoca dei fatti.

Congedato il signor Falanga, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Torino

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 25 settembre e proseguito nella seduta del 23 ottobre 2018.

Il relatore MALAN (FI-BP) osserva preliminarmente che la giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari. In altri termini la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione «esterna» del parlamentare (alla stampa o sui «social») abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Va precisato sul piano metodologico che l'esame svolto dalla Giunta non può assumere un improprio ruolo di ulteriore grado di giudizio, dovendo necessariamente essere circoscritto alla valutazione della circostanza se le dichiarazioni rese *extra moenia* siano o meno correlate funzionalmente con l'attività parlamentare. Altre valutazioni restano estranee all'ambito dei poteri riconosciuti alla Giunta (e al Senato), come ad esempio quella attinente al riscontro della correttezza o meno della qualificazione del fatto criminoso, o anche alla configurabilità in concreto dell'offesa e quindi del reato, aspetti rimessi alla esclusiva attribuzione dell'autorità

giudiziaria, ove non fosse riconosciuta dal Senato la sussistenza della prerogativa.

Essendo la prima volta nella presente legislatura che si decide in ordine ad un caso di insindacabilità, il relatore ritiene utile ricordare altresì che il meccanismo procedurale contemplato nella legge n. 140 del 2003 conferisce alla Camera di appartenenza all'epoca dei fatti il potere di compiere la valutazione della sussistenza o meno della prerogativa in questione nei casi concreti. Tale facoltà (denominata dalla dottrina «pregiudiziale» parlamentare) implica che l'autorità giudiziaria, qualora non ritenga applicabile (d'ufficio o in accoglimento di eccezione di parte) la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, debba sospendere il giudizio trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare per la relativa deliberazione. Una volta che la Camera competente abbia terminato il proprio *iter* l'autorità giudiziaria è tuttavia legittimata, qualora ritenga che la pronuncia della Camera o del Senato non sia corretta sul piano costituzionale, a sollevare conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale, che a sua volta potrà confermare o anche annullare la deliberazione della Camera (come è avvenuto in passato in taluni casi).

Tutto ciò premesso sul piano generale, si evidenzia che nel caso di specie ricorrono tutte le condizioni indicate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per la configurabilità della prerogativa dell'insindacabilità.

Le argomentazioni espresse nel corso dell'intervista resa il 13 gennaio 2014 nel corso della trasmissione radiofonica «La Zanzara» (oggetto della querela) sono sostanzialmente riconducibili ai contenuti di numerosi interventi, effettuati dall'allora senatore Esposito in Aula, volti ad esprimere una decisa critica per coloro che non condannano le violenze legate alla contestazione dei cantieri TAV e che non si fermano nemmeno di fronte all'operato del procuratore Caselli, impegnato a contrastare questi fenomeni criminosi.

In particolare, il 28 maggio 2013 il senatore, intervenendo in Assemblea, sottolineava la condivisibilità delle opinioni espresse pubblicamente dal procuratore Caselli impegnato a contrastare fenomeni violenti legati alla contestazione dei cantieri TAV, manifestando altresì il proprio disappunto per chi non prende le distanze da tali comportamenti criminosi e per coloro che non pronunciano «*parole di condanna né pubblica né privata*».

Nella seduta d'Assemblea del 3 luglio 2013 il senatore Esposito ritorna sulle violenze legate alla contestazione della TAV. La tematica è affrontata di nuovo dal senatore Esposito negli interventi pronunciati del corso delle sedute di Assemblea dell'11 luglio 2013 e del 23 luglio 2013.

Il 30 luglio 2013 il senatore Esposito esprime ancora la propria critica nei confronti di coloro che attaccano chi combatte le violenze legate alla TAV, sottolineando ancora una volta la correttezza dell'operato del procuratore Caselli ed esprimendo il proprio disappunto per chi attacca i magistrati della Procura di Torino «*che stanno esclusivamente svolgendo il loro lavoro, che è quello di applicare la legge*».

Attesa la sussistenza nel caso di specie del cosiddetto «nesso funzionale» tra le opinioni espresse *intra moenia* dal senatore Esposito (attraverso numerosi interventi nelle sedute di Assemblea del Senato) e quelle espresse *extra moenia* attraverso l'intervista oggetto della querela, il relatore propone alla Giunta di riconoscere la sussistenza della prerogativa in questione.

Il senatore CUCCA (PD) concorda con la proposta formulata dal relatore Malan, sottolineando il clima particolare in cui si è sviluppata la vicenda in questione, caratterizzato anche da episodi di minacce al senatore Esposito e ai suoi figli.

Il senatore DE FALCO (M5S) condivide la proposta formulata dal senatore Malan, atteso che nel caso di specie sussiste una corrispondenza contenutistica tra atti *intra moenia* e atti *extra moenia*.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) preannuncia, anche a nome del Gruppo del MoVimento 5 Stelle, il voto favorevole in ordine alla proposta formulata dal senatore Malan.

Il PRESIDENTE – accertata la presenza del numero legale – pone in votazione la proposta del relatore Malan di ritenere che il fatto, per il quale è in corso un procedimento penale a carico del signor Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, all'unanimità, la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Malan di redigere la relazione per l'Assemblea.

*Il senatore Gasparri esce dall'aula della Giunta.
Presidenza della Vice Presidente D'Angelo.*

(Doc. IV-ter, n. 4) Richieste di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 ottobre 2018.

Il relatore CUCCA (PD) ritiene utile evidenziare preliminarmente che la giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervi-

sta, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito di attività parlamentari. In altri termini la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione «esterna» del parlamentare (alla stampa o sui «social») abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Nel caso di specie il senatore Gasparri, nei tre *tweet* dell'ottobre 2017 si limitava a divulgare un'opinione espressa in un atto parlamentare, ossia nell'interrogazione n. 4-08214 del 10 ottobre 2017. In tale interrogazione, presentata dallo stesso recitava testualmente nelle premesse: «*con sentenza definitiva del 15 ottobre 2015 la Corte suprema di Cassazione ha confermato la condanna per plagio dello scrittore Roberto Saviano...*[omissis]».

Nel dispositivo dell'interrogazione viene di nuovo richiamata la condanna per plagio del signor Saviano. In particolare si scrive: «*se il Ministro dello sviluppo economico, per quanto di competenza, ritenga conforme agli obblighi gravanti sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in base al contratto di servizio, il fatto che uno scrittore condannato per plagio sia invitato...*[omissis]...».

Nei *tweet* oggetto della querela si parla di Saviano come «*pregiudicato con condanna definitiva*», con palese riproposizione *extra moenia* dei contenuti sostanziali prospettati nell'atto parlamentare sopraccitato, in conformità con i requisiti prefigurati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per la sussistenza della prerogativa.

Il secondo requisito previsto dalla giurisprudenza della Consulta per la configurabilità della prerogativa riguarda la sussistenza di un «legame temporale» fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna, in modo tale che quest'ultima assuma una sorta di ruolo divulgativo rispetto alla prima. In tale prospettiva l'atto *extra moenia* deve essere susseguente rispetto all'atto *intra moenia* o sostanzialmente contestuale rispetto allo stesso.

Inoltre, come ha specificato la Corte costituzionale in particolare nella sentenza n. 335 del 2006, il rapporto di *sostanziale contestualità* tra interventi esterni ed atti tipici è «in linea di principio ipotizzabile anche tra esternazioni *extra moenia* ed atti tipici ad esse successivi... [e] presuppone che l'atto di funzione sia già preannunciato nelle prime o prevedibile sulla base della specifica situazione».

Pertanto, data la tempistica sopra rammentata per quanto riguarda la presentazione di atti tipici, è evidente che le opinioni espresse nei tre *tweet* postati dal senatore Gasparri tra il 7 e l'8 ottobre 2017, così come i contenuti dell'interrogazione del 10 ottobre, possano considerarsi del tutto «prevedibili sulla base della specifica situazione», in particolare considerando l'atteggiamento critico da tempo assunto nei riguardi dello scrittore Roberto Saviano, desumibile fra l'altro anche dall'interrogazione presentata il 17 gennaio 2017, n. 4-06833, riguardante proprio lo scrittore Roberto Saviano e con contenuti fortemente critici nei confronti dello stesso.

Ai soli fini di completezza dell'esposizione, il relatore precisa che l'offensività o meno dell'espressione usata nei *tweet* è del tutto irrilevante ai fini delle valutazioni che la Giunta è demandata a compiere. Il relatore è infatti consapevole che l'esame svolto dalla Giunta non può assumere un improprio ruolo di ulteriore grado di giudizio, dovendo necessariamente essere circoscritto alla valutazione della circostanza se le dichiarazioni rese *extra moenia* siano o meno correlate funzionalmente con l'attività parlamentare. Altre valutazioni restano estranee all'ambito dei poteri riconosciuti alla Giunta (e al Senato), come ad esempio quella attinente al riscontro della correttezza o meno della qualificazione del fatto criminoso, o anche alla configurabilità in concreto dell'offesa e quindi del reato, aspetti rimessi alla esclusiva attribuzione dell'autorità giudiziaria, ove non fosse riconosciuta dal Senato la sussistenza della prerogativa.

Il relatore propone pertanto che la Giunta riconosca che le affermazioni oggetto della querela in questione rientrano nell'ambito della prerogativa dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Il senatore DE FALCO (*M5S*), pur condividendo l'impostazione metodologica prefigurata dal relatore Cucca in ossequio alla giurisprudenza della Corte costituzionale, non condivide tuttavia le conclusioni a cui lo stesso è pervenuto, evidenziando che la condanna civilistica per plagio, citata nell'interrogazione, non è riconducibile al concetto di «pregiudicato», espresso dal senatore Gasparri con un suo *tweet*.

Evidenzia che le prerogative parlamentari costituiscono una deroga al principio di parità di trattamento di fronte alla giurisdizione e conseguentemente le stesse devono essere interpretate in maniera restrittiva: pertanto, può ritenersi sussistente l'insindacabilità solo quando vi sia una corrispondenza «certa» tra quanto espresso in atti tipici e quanto diffuso all'esterno, oltre che quando possa ravvisarsi tra i due atti un'evidente «contiguità temporale». In tale ottica la proposta del relatore Cucca non appare congrua.

La senatrice TESEI (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la proposta formulata dal relatore Cucca, sottolineando che sussiste una pronuncia della Cassazione, in sede civile, con la quale viene accertato il plagio. Vi è quindi una sostanziale corrispondenza tra i contenuti della interrogazione e quelli del *tweet* oggetto della querela.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) condivide l'opinione testé espressa dalla senatrice Tesei, evidenziando che la Cassazione civile condanna il signor Saviano al risarcimento del danno nel presupposto dell'avvenuto accertamento in sede civile di una condotta illecita. Alla luce di tale circostanza, sussiste una corrispondenza contenutistica sostanziale tra il *tweet* del senatore Gasparri e l'interrogazione.

Inoltre, sottolinea come gli aspetti di rilievo penale connessi al cosiddetto plagio giornalistico sono contenuti nelle disposizioni relative alla legge sul diritto d'autore.

Infine, evidenzia come anche il criterio della contiguità temporale tra le dichiarazioni rese all'esterno e l'attività politico-parlamentare induce a ritenere sussistente il nesso funzionale e, conseguentemente la garanzia dell'insindacabilità.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) sottolinea che l'uso del termine pregiudicato è idoneo a indurre in errore l'opinione pubblica, paventando una condanna in sede penale che nel caso di specie è del tutto assente. Di conseguenza non sussiste una corrispondenza contenutistica tra le espressioni usate nei *tweet* e quelle utilizzate nell'interrogazione parlamentare, atteso che quest'ultima cita una sentenza della Cassazione di condanna in sede civile.

Non è pertanto condivisibile – a giudizio dell'oratore – la proposta formulata dal relatore Cucca, che non tiene conto di tale discrasia contenutistica.

Il relatore CUCCA (*PD*) precisa brevemente che il termine «pregiudicato» nel caso di specie non è stato usato in senso tecnico, evidenziando che spesso persino negli atti processuali penali si usa tale termine in senso ampio, a volte anche per indicare il semplice indagato.

Evidenzia poi che la Giunta non ha il compito di operare una valutazione di merito, ma solo quella di riscontrare la sussistenza del cosiddetto nesso funzionale tra gli atti *intra moenia* e gli atti *extra moenia*.

Il senatore PAROLI (*FI-BP*) sottolinea che nel caso di specie il problema della veridicità o meno dell'affermazione contenuta nel *tweet* è irrilevante, in quanto, come evidenziato adeguatamente dal relatore, l'unico elemento sul quale la Giunta dovrà decidere è quello della corrispondenza o meno tra i contenuti dei *tweet* e quelli dell'attività politico-parlamentare posta in essere dal presidente Gasparri.

La senatrice RICCARDI (*M5S*) evidenzia che il termine «pregiudicato» ha una connotazione negativa nel linguaggio comune. Nel caso di specie la prerogativa dell'insindacabilità non sussiste, non essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per la configurabilità della stessa.

Il senatore BALBONI (*FdI*) rileva che la circostanza dell'offensività del termine pregiudicato è del tutto irrilevante, atteso che senza tale elemento il caso in questione non sarebbe nemmeno stato demandato alla valutazione della Giunta e del Senato. L'unico profilo che la Giunta deve valutare riguarda invece il nesso funzionale, ossia la corrispondenza contenutistica tra l'interrogazione e i *tweet* oggetto della querela.

Concorda pienamente con la proposta del relatore Cucca, evidenziando che nel caso di specie sussiste senza ombra di dubbio il nesso funzionale tra atti *intra moenia* e atti *extra moenia* e conseguentemente è configurabile la prerogativa dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) dichiara di condividere la proposta del relatore Cucca, sottolineando che nel caso di specie sussiste una corrispondenza contenutistica sostanziale tra l'interrogazione e i *tweet* e conseguentemente si configura pienamente il nesso funzionale richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per la sussistenza della prerogativa.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) reputa che bisognerebbe evitare con attenzione qualsiasi interpretazione restrittiva della prerogativa dell'insindacabilità – riconosciuta dall'articolo 68 della Costituzione – la quale è connessa in modo inestricabile con la libertà di espressione che va garantita nella massima pienezza a ciascun parlamentare. In tal senso, si tratta di una garanzia di rango costituzionale che non può essere assimilata ad un privilegio.

Nella fattispecie, è indubbio che il termine «pregiudicato», è stato utilizzato in modo distorto ed improprio e, pertanto, è del tutto indifferente soffermarsi sulla circostanza che il soggetto querelante abbia riportato una condanna in sede penale o in sede civile. Appare infatti rilevante la sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* e l'attività tipica parlamentare – in questo caso consacrata da atti di sindacato ispettivo – circostanza che motiva il proprio sostegno alle conclusioni prospettate dal relatore.

Ad avviso del senatore GRASSO (*Misto-LeU*) bisognerebbe preliminarmente interrogarsi in questa vicenda sui contenuti sostanziali di un atto ispettivo che nel caso di specie appare strumentale e tale da coprire un'attività politica quantomeno discutibile, nel momento in cui reputa che il soggetto querelante non possa essere considerato un modello di legalità. Per tale ragione, dichiara di non condividere la proposta conclusiva formulata dal relatore.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*), nell'auspicare che in futuro possano essere delineati criteri interpretativi il più possibile omogenei nel momento in cui la Giunta sarà chiamata ad esaminare questioni analoghe, invita ad attenersi il più possibile al ruolo che i componenti della Giunta

devono esercitare in sede di valutazione della garanzia costituzionale dell'insindacabilità.

Nel merito, in questa vicenda, appare evidente la corrispondenza tra le dichiarazioni rese *extra moenia* e l'attività parlamentare, la quale, peraltro, aveva superato anche il vaglio di ammissibilità sugli atti di sindacato ispettivo in cui si è concretizzato.

Il senatore CUCCA (PD), intervenendo in sede di replica, nel ribadire la propria proposta volta al riconoscimento della garanzia dell'insindacabilità, ricorda che spesso nella dialettica parlamentare accade che tra avversari politici si possano utilizzare epiteti o frasi offensive. Tuttavia la questione centrale che la Giunta è chiamata a dirimere nel caso di specie attiene esclusivamente alla sussistenza – che in questa circostanza ritiene riconosciuta – tra le dichiarazioni rese *extra moenia* e l'attività parlamentare.

La Presidente D'ANGELO – accertata la presenza del numero legale – pone in votazione la proposta del relatore Cucca di ritenere che il fatto, per il quale è in corso un procedimento penale a carico del senatore Maurizio Gasparri, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Cucca di redigere la relazione per l'Assemblea.

*Il senatore Gasparri rientra nell'aula della Giunta.
Presidenza del Presidente Gasparri.*

(Doc. IV-ter, n. 5) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dalla senatrice Anna Cinzia Bonfrisco per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio)
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 ottobre e proseguito nella seduta del 23 ottobre 2018.

Il relatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)), come ha già evidenziato in altra seduta, ricorda che la senatrice Bonfrisco in data 21 luglio 2017 è stata rinviata a giudizio, unitamente al signor Gaetano Zoccatelli, in ordine al reato di cui agli articoli 416, primo comma (associazione per delinquere), 318 e 321 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione).

Secondo l'impianto accusatorio la senatrice Bonfrisco avrebbe in particolare ricevuto da parte del signor Gaetano Zoccatelli – direttore generale del CEV (Consorzio Energia Veneto) nonché amministratore delegato

di Global Power S.p.A. e E-Global Service S.p.A., già peraltro condannato, come precisa il giudice, in forza di sentenza di applicazione pena GIP Verona n. 1736/16 – il pagamento di un soggiorno in Costa Smeralda per lei ed altre tre persone, l'assunzione (dietro sua richiesta) di una persona presso la E-Global Service S.p.A., nonché la corresponsione (dietro sua richiesta) per conto del signor Davide Bendinelli, di un bonifico pari ad euro 4.000, disposto in data 26 maggio 2015 sempre dallo Zoccatelli, per finanziare la campagna elettorale del predetto Bendinelli.

Il tutto – riferisce il Giudice per le indagini preliminari – a fronte della promozione, da parte della senatrice, del sodalizio criminoso rappresentato dal CEV e dalle società Global Power S.p.A. e E-Global Service S.p.A. al cui apice vi era Gaetano Zoccatelli; tale sodalizio, secondo l'ipotesi accusatoria, era finalizzato a garantire che tutte le gare bandite dal CEV venissero illecitamente aggiudicate in via automatica alle società di cui lo Zoccatelli era legale rappresentante.

Secondo l'autorità procedente la senatrice Bonfrisco avrebbe fornito un «costante e continuo appoggio politico» in favore dello Zoccatelli, promuovendo e rafforzando il consorzio CEV ed il suo operato; grazie al «decisivo contributo da lei apportato in sede parlamentare» quest'ultimo sarebbe stato infatti inserito tra le 35 grandi stazioni appaltanti nazionali.

Il supporto della senatrice si sarebbe realizzato in particolare durante l'*iter* legislativo con la presentazione di un emendamento a sua firma finalizzato a consentire al CEV di rientrare tra i 35 soggetti aggregatori a livello nazionale, nonché parlando direttamente con la relatrice per il disegno di legge in questione al fine di ottenere modifiche favorevoli allo stesso CEV e, conseguentemente, alle società Global Power S.p.A. e E-Global Service S.p.A., sempre illecitamente aggiudicatrici in via automatica delle gare bandite dal CEV.

Eccepita (con dichiarazione del 5 gennaio 2018) dalla senatrice Bonfrisco l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione ai fatti posti ad oggetto delle imputazioni del Pubblico ministero, il Giudice per le indagini preliminari, ritenendo inapplicabile la garanzia dell'immunità nell'ipotesi di procedimento nei confronti di un parlamentare per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, ha trasmesso gli atti al Senato per la deliberazione di competenza.

Occorre rammentare che la vicenda *de qua* è già stata oggetto di esame da parte della Giunta nel corso della XVII legislatura in relazione ad una richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche (*Doc. IV*, n. 15), che si concluse con l'accoglimento parziale della richiesta.

Successivamente, sempre nel corso della XVII legislatura ed in merito alla stessa vicenda, il Presidente del Senato, con nota del 13 dicembre 2017, trasmise alla Giunta la richiesta della senatrice Bonfrisco di insindacabilità della propria attività parlamentare ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Nell'ambito dell'esame della questione sollevata dalla senatrice la Giunta reputò – in via pregiudiziale – di proporre all'Assemblea il sollevamento di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi dell'arti-

colo 134 della Costituzione, motivato dalla constatazione «dell'emergere di una sorta di »sindacabilità indiretta« per via giudiziaria anche dell'attività più squisitamente parlamentare come quella legislativa» (*Doc. XVI, n. 2*).

In data 23 dicembre 2017 l'Assemblea del Senato approvò tale proposta.

Si rileva preliminarmente che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 188 del 2010 (ultimo periodo del punto n. 4 della parte in diritto), riconosce alla Giunta (ed al Senato) un sindacato di «*non implausibilità*», circoscritto al profilo motivatorio degli atti giudiziari trasmessi. La Corte costituzionale sancisce questo approccio metodologico in occasione di un conflitto di attribuzione riguardante la materia delle intercettazioni, individuando quindi un limite al potere sindacatorio delle Camere in ordine agli atti giudiziari, fissato da tale sentenza entro i confini della verifica di «*non implausibilità*» motivatoria degli atti.

Tale potere se da un lato consente alla Giunta di non sconfinare in ambiti riservati alla cognizione dell'autorità giudiziaria (l'unica alla quale spetta l'accertamento dei fatti), dall'altro tuttavia attribuisce alla Giunta il potere-dovere di espletare un sindacato di «*non implausibilità*», i cui effetti sono finalizzati ad individuare esclusivamente le situazioni di palese infondatezza motivatoria delle richieste e degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria.

Tutto ciò premesso sul piano metodologico, si evidenzia che secondo l'impianto accusatorio la senatrice Bonfrisco avrebbe in particolare ricevuto da parte del signor Gaetano Zoccatelli – direttore generale del CEV (Consorzio Energia Veneto) nonché amministratore delegato di Global Power S.p.A. e E-Global Service S.p.A., il pagamento di un soggiorno in Costa Smeralda per lei ed altre tre persone.

In relazione a tale primo profilo la Giunta ha l'onere di espletare un sindacato di «*non implausibilità*» degli atti sotto il profilo motivatorio. Orbene, appare palese ed evidente che l'autorità giudiziaria prospetta una motivazione totalmente implausibile rispetto a tale «dazione corruttiva», atteso che sempre dalla motivazione degli atti trasmessi in Senato la scorsa legislatura, in occasione della richiesta di autorizzazione all'uso delle intercettazioni nei confronti della senatrice in questione, non si fornisce alcuna spiegazione plausibile circa la circostanza (emersa *per acta* dalle intercettazioni trasmesse a suo tempo in Senato e in particolare nella intercettazione del 22 agosto 2015) della insistenza della senatrice per effettuare il pagamento della vacanza effettuata nella struttura turistica di proprietà del Signor Zoccatelli, pagamento che fu impedito, nonostante le insistenze della senatrice, dallo stesso Zoccatelli (v. sunto della citata conversazione riportato dal giudice per le indagini preliminari nella domanda di autorizzazione, rinvenibile a pag. 15 del *Doc. IV, n. 15* della XVII legislatura: «*All'atto di effettuare il checkout, la senatrice BONFRISCO "realizza" che il corrispettivo è già stato pagato, chiama allora l'amico ZOCCATELLI chiedendo almeno di poter contribuire alla spesa. L'indagato tronca il discorso rispondendo: "Il contributo l'hai già dato con la tua presenza"*»).

La corruzione, come qualsivoglia delitto, presuppone l'elemento doloso e volontaristico, non potendo sicuramente configurarsi una corruzione *contra voluntatem* e conseguentemente appare del tutto implausibile, a fronte di una verifica sugli atti e sulle motivazioni degli stessi, un'accusa di corruzione incentrata su un beneficio conferito *contra voluntatem*.

La corruzione presuppone innanzitutto una *voluntas* del corrotto per il conseguimento di un'utilità, *voluntas* nel caso di specie palesemente assente in virtù dell'intercettazione del 22 agosto 2015, trasmessa in Senato, dalla quale emergono le insistenze della senatrice per pagare la vacanza nonostante il rapporto di amicizia con Zoccatelli e l'impossibilità concreta ed oggettiva di farlo.

In mancanza di *datio* (*rectius* in mancanza palese di *voluntas accipiendi*) resta in campo solo l'attività emendativa della senatrice, in quanto tale insindacabile ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

D'altra parte, sempre con riferimento all'implausibilità dell'imputazione si osserva ulteriormente che l'attività emendativa del singolo senatore non ha alcuna incidenza diretta e immediata su un testo legislativo, occorrendo che tale proposta emendativa sia approvata dall'Assemblea del Senato, organo a valenza collegiale e non certamente individuale.

In ogni caso, a prescindere dalla configurabilità o meno in astratto della corruzione per l'esercizio di attività legislative (questione attualmente pendente di fronte alla Corte costituzionale a seguito del citato conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato) e quindi impregiudicata ogni valutazione su tale profilo, si deve comunque ritenere che la sentenza della Cassazione n. 36769/2017, citata dal GIP (i cui principi sono stati confermati anche dalla sentenza della Cassazione penale n. 40347/2018), sia applicabile in tutti quei casi nei quali, ad un esame condotto *per acta* dalla Camera competente, risulti non palesemente implausibile un'accusa di corruzione e conseguentemente si sancisce la sindacabilità dell'atto parlamentare da parte dell'autorità giudiziaria qualora lo stesso si inquadri in un'ipotesi di corruzione. Diversamente, quando da un esame condotto *per acta* dalla Camera competente emergano elementi di palese implausibilità in ordine alla configurabilità di un'ipotesi accusatoria di corruzione, il sindacato dell'autorità giudiziaria non si giustifica ed anzi appare in contrasto con l'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

In altri termini senza un'accusa non implausibile di corruzione, il parlamentare non può essere chiamato a rispondere per le opinioni date ed i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni, costituendo l'insindacabilità *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione un postulato fondamentale dell'ordinamento giuridico.

Nel caso di specie si tratta in buona sostanza di un atto tipico parlamentare (nella specie di un emendamento) sulla cui natura di atto *intra moenia* non ci sono dubbi e in tale prospettiva non ci sono parimenti dubbi circa la riconducibilità dello stesso alla prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma.

Diversamente opinando l'autorità giudiziaria potrebbe, in via meramente esemplificativa, aggirare la norma costituzionale di cui all'articolo

68, primo comma, della Costituzione e configurare quindi artificialmente accuse palesemente implausibili per colpire strumentalmente un parlamentare per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle proprie funzioni.

Essendo del tutto implausibile la prima delle accuse (ossia quella di aver ricevuto una vacanza gratuita come corrispettivo di un'attività condotta in ambito parlamentare) a seguito di un sindacato condotto esclusivamente in ambito «motivatorio» in base ai principi enucleati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, diventa superfluo esaminare le altre, configurandosi già con riferimento alla prima accusa una violazione della prerogativa dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma.

Per questi motivi, il relatore propone che la Giunta deliberi che nel caso di specie sussiste la prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore CUCCA (*PD*) chiede incidentalmente se l'emendamento cui faceva riferimento il relatore sia stato presentato dal Governo o invece avesse natura parlamentare.

Il relatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) precisa che l'emendamento presentato dalla senatrice Bonfrisco non fu comunque approvato.

Interviene il senatore CRUCIOLI (*M5S*) che dissente dalle conclusioni illustrate dal relatore: a suo avviso, nel concetto di utilità di cui avrebbe beneficiato la senatrice Bonfrisco deve ricomprendersi anche l'assunzione di una persona indicata dalla stessa senatrice, come pure la corresponsione di un bonifico a favore di un politico locale sostenuto dalla parlamentare. Reputa che tali aspetti non siano stati approfonditi nella relazione, sebbene appaia evidente, anche dalla disamina delle trascrizioni, l'interessamento della senatrice Bonfrisco per avere le utilità ricordate, a prescindere dalla qualificazione penale o meno della fattispecie.

Per queste ragioni non ritiene sussistente il *fumus persecutionis*, non aderendo pertanto alla tesi conclusiva esposta dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Criteri di revisione delle schede elettorali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, con riferimento ai criteri di revisione delle schede elettorali, previsti dall'articolo 12, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, ricorda che nella seduta del 18 ottobre scorso, nell'ambito dell'esame della Regione Emilia Romagna, erano state segnalate alcune criticità da alcuni componenti della Giunta che sottolineavano la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti.

Successivamente, è pervenuta da parte del Presidente del Gruppo del MoVimento 5 Stelle del Senato, senatore Patuanelli, una lettera – che ha prontamente provveduto a trasmettere a tutti i membri della Giunta – nella quale si sollevano alcuni dubbi in merito alla lettera B2 dei suddetti criteri- ricomprendente i casi di nullità di voti espressi nei modi da 1 a 8 – che riporta una formulazione, adottata all'unanimità dalla Giunta nella seduta del 25 settembre e sostitutiva dei punti 5 e 6 della proposta originaria esposta nella seduta del 1° agosto scorso, relativa alla nullità del voto contestato, da intendersi «*limitatamente al voto di lista, quando non sussiste alcuna possibilità di identificare la lista prescelta (oppure, quando è ammesso il voto di preferenza, il candidato prescelto), ferma restando l'eventuale validità del voto ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ove la scelta in suo favore sia chiaramente desumibile e coerente*».

In particolare, nella lettera si segnala che, sulla base della normativa elettorale e delle Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione redatte dal Ministero dell'Interno, non possano essere considerate le medesime schede parzialmente valide e parzialmente nulle, date le particolari caratteristiche del voto congiunto. Pertanto, l'applicazione del criterio adottato nella Giunta delle elezioni provocherebbe – soltanto per i casi contestati e non per la generalità dei candidati – modalità di attribuzione del voto difformi da quelle adottate il 4 marzo, con palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Alla luce di queste argomentazioni, il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle invita a valutare l'opportunità che la Giunta ripristini la versione originaria dei criteri di revisione inizialmente elaborati ed esposti nella seduta del 1° agosto.

Al fine di definire tale questione, comunica pertanto che il seguito dell'esame di tale materia sarà affrontato in una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13,50.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

*Presidenza del Presidente
GASPARRI*

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI